

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), come modificato dall'articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12, che istituisce, per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0 ora Transizione 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things e prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

VISTO il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, 2 2 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea del 27 giugno 2014, inerente alla "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione";

VISTA la Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale (settembre 2020), sottoposta a consultazione pubblica in data 1° ottobre 2020, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Strategia italiana per la blockchain e i registri distribuiti elaborata dal Gruppo di esperti selezionati dal Ministero dello sviluppo economico, sottoposta a consultazione pubblica in data 18 giugno 2020, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la proposta della Commissione europea COM(2018) 434 final del 6 giugno 2018 per un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio istitutivo del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027;

VISTA la proposta della Commissione europea COM(2018) 435 final del 7 giugno 2018 per un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio istitutivo del programma Orizzonte Europa per il periodo 2021-2027;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazione dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che dispone che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzate alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare l'articolo 7-bis, comma 2, che prevede che, "al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere

disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, recante "Modalità di verifica del riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, privo di criteri o indicatori di attribuzione già individuati in proporzione della popolazione residente, nonchè di monitoraggio dell'andamento della spesa erogata";

TENUTO CONTO che l'articolo 1, comma 226, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che, per l'attuazione dell'intervento del Fondo istituito dal medesimo comma, il Ministero dello sviluppo economico, ferma restando la propria funzione di amministrazione vigilante, si avvale della società Infratel Italia S.p.a. mediante apposita convenzione, ai cui oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo stesso;

VISTO il decreto interministeriale del 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2022, che individua i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo summenzionato;

VISTO, in particolare l'art. 9, comma 2, che prevede che con successivi provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico sono definite l'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" ed in particolare l'articolo 16, comma 1, lettera a), che prevede riserve di fondi a favore delle PMI e delle reti di impresa.

DECRETA: Art. 1 (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "Decreto": il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 (GURI n. 25 del 31 gennaio 2022);
 - b) "contratto di rete": il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) "Fondo": il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12, per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;
 - d) "ricerca industriale": la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per

- apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti come definito dal par. 85 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- e) "sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati ai sensi del par. 86 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- f) "innovazione dell'organizzazione": l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa come definito dal par. 96 dell'articolo 2 nel Regolamento (UE) n. 651/2014;
- g) "innovazione di processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), come definito dal par. 97 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- h) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
- i) "Organismo di ricerca": un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- j) "Centro di ricerca": impresa con personalità giuridica autonoma che svolge attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di Organismo di ricerca:
- k) "Grandi Imprese": le imprese che non sono ricomprese nella definizione di PMI, di cui alla lettera successiva:
- "PMI": le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e con le indicazioni fornite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", nonché dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento GBER);
- m) "start-up": le imprese start-up innovative come definite dall'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, modificato dal decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76, art. 40;
- n) "collaborazione effettiva": la collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

- o) "Regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- p) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- q) "Infratel": Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A.).
- r) "Regioni del Mezzogiorno": Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)

- 1. Il presente decreto è diretto a individuare le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo definito dal Decreto interministeriale 6 dicembre 2021, per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione funzionali allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 2, lett. a) del *Decreto*, anche mediante il paradigma del metaverso.
- 2. I settori strategici prioritari individuati per l'attuazione dell'intervento sono:
 - a. industria e manifatturiero;
 - b. sistema educativo;
 - c. agroalimentare;
 - d. salute:
 - e. ambiente ed infrastrutture;
 - f. cultura e turismo;
 - g. logistica e mobilità;
 - h. sicurezza e tecnologie dell'informazione
 - i. aerospazio
- 3. In base all'articolo 1, comma 226, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse complessivamente disponibili, che ricomprendono gli oneri relativi allo svolgimento delle attività attuative, ammontano a euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), così ripartite:
 - a. 25 milioni di euro per progetti volti a favorire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale;
 - b. 10 milioni di euro per progetti volti a favorire lo sviluppo della tecnologia Blockchain;
 - c. 10 milioni di euro per progetti di sviluppo delle tecnologie Internet of things (IoT).
- 4. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 3, è riservata ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione proposti da PMI e reti di imprese.

5. Ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 citato nelle premesse, una quota pari al 34 per cento delle risorse finanziarie è riservata a progetti da realizzare nei territori delle *Regioni del Mezzogiorno*. I fondi non impegnati nell'ambito di tale riserva a distanza di sei mesi dall'apertura del termine di presentazione delle domande, potranno essere destinati al finanziamento di progetti da realizzare nei territori del centro-nord, sulla base delle modalità previste all'articolo 7 del presente decreto.

Art. 3 (Soggetti beneficiari)

- 1. Possono beneficiare delle agevolazioni, di cui al presente decreto, i seguenti soggetti:
 - a) le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
 - c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
 - d) i Centri di ricerca.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare, anche congiuntamente tra loro e con gli *Organismi di ricerca*, purché in numero comunque non superiore a cinque, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del *contratto di rete* o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato.
- 3. Ai fini di cui al comma 2, il *contratto di rete* o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto. Nel contratto deve emergere una chiara suddivisione delle competenze e devono essere definiti gli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto. Il contratto deve altresì prevedere l'individuazione di un soggetto capofila, che agisca in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero ed Infratel.
- 4. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, comma 1, devono:
 - a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali;
 - c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati;
 - d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
 - f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nel Regolamento GBER.

- 5. Alla data di presentazione della domanda, gli *Organismi di ricerca* devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 4, ad eccezione di quello di cui alla lettera c).
- 6. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che, alla data di presentazione della domanda:
 - a. siano destinatari di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b. i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
 - 7. Le grandi imprese sono ammissibili alle agevolazioni, in qualità di capofila e/o di coproponenti, soltanto nell'ambito di un progetto che preveda una collaborazione effettiva con le PMI beneficiarie. Nel caso di progetti di "innovazione dell'organizzazione" e/o "innovazione di processo" che coinvolgono le grandi imprese, le PMI proponenti partecipano alla collaborazione effettiva per almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili di progetto, come previsto dal punto ii) dell'articolo 6, comma 1, lettera d).

Art. 4 (Progetti ammissibili)

- 1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di "ricerca industriale", "sviluppo sperimentale", "innovazione dell'organizzazione" e "innovazione di processo", finalizzate al sostegno e allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things nei settori strategici prioritari di cui al precedente articolo 2, comma 2.
- 2. Nel caso in cui un progetto coinvolga più di una tecnologia tra quelle indicate al precedente articolo 2, comma 1, il soggetto proponente deve indicare nella domanda di agevolazione quella prevalente.
- 3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:
 - a) essere presentati da un soggetto di cui all'art. 2 comma 1, nel caso di singolo proponente, ovvero coordinati da uno di essi, nel caso di progetti congiunti;
 - b) essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva ubicata sul territorio nazionale;
 - c) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentocentomila/00) e non superiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
 - d) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere ad *Infratel*, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio, una specifica

- dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- e) avere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 30 mesi, decorrenti dalla data di avvio. Su richiesta motivata del beneficiario, il *Ministero* può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 6 mesi;
- f) prevedere che ciascun proponente, nel caso di progetti congiunti, sostenga almeno il 10 percento dei costi complessivi ammissibili;
- g) prevedere il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, nel caso di partecipazione di grandi imprese.
- 4. In relazione all'attività prescelta, la proposta progettuale dovrà prevedere i seguenti output finali:
 - a) per le categorie "ricerca industriale" e "sviluppo sperimentale", rispettivamente:
 - lo studio, la progettazione, la realizzazione e il test di un prototipo in ambiente di laboratorio o, in alternativa, in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota ai fini della convalida delle tecnologie previste dal Fondo;
 - ii. la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati;
 - b) per i progetti rientranti nelle categorie "innovazione dell'organizzazione" o di "innovazione di processo", rispettivamente:
 - i. l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa;
 - ii. l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software).

Art. 5 (Spese ammissibili)

- 1. Nei limiti stabiliti dall'art. 25 del *Regolamento GBER*, per le attività di *ricerca industriale* e *sviluppo sperimentale* sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
 - a. spese del personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
 - b. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - c. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - d. spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
- 2. Coerentemente all'art. 29, c. 3 del *Regolamento GBER*, per le attività inerenti "*innovazione dei processi*" e "*innovazione dell'organizzazione*" sono ammissibili alle agevolazioni:

- a. le spese di personale, che non dovranno superare il 60 per cento dei costi totali;
- b. i costi relativi a strumentazione, attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c. i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- d. le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Art. 6

(Agevolazioni concedibili)

- 1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti stabiliti dagli articoli 25 e 29 del *Regolamento GBER* ovvero dal *Regolamento de minimis*, secondo le seguenti intensità massime di aiuto:
 - a. per le attività di ricerca industriale:
 - i. 70 per cento delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione;
 - ii. 60 per cento delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione;
 - iii. 50 per cento delle spese ammissibili per le imprese di grande dimensione e per gli *Organismi di ricerca*.
 - b. per le attività di sviluppo sperimentale:
 - i. 45 per cento per le imprese di micro e piccola dimensione;
 - ii. 35 per cento per le imprese di media dimensione;
 - iii. 25 per cento per le imprese di grande dimensione e per gli Organismi di ricerca.
 - c. per le attività di *ricerca industriale* e *sviluppo sperimentale*, fermo restando il limite dell'intensità massima di aiuto pari all'80 per cento dei costi ammissibili, è riconosciuta a ciascun partecipante una maggiorazione pari al 15 per cento, in presenza di progetti che prevedono:
 - i. una *collaborazione effettiva* tra imprese di cui almeno una *PMI* e purché ciascuno dei soggetti proponenti non sostenga da solo più del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili, o
 - ii. una *collaborazione effettiva* tra un'impresa e uno o più *Organismi di ricerca*, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
 - d. per i progetti relativi all'innovazione dei processi e all'innovazione dell'organizzazione:
 - i. 50 per cento dei costi ammissibili per le *PMI*;
 - ii. 15 per cento per cento per le imprese di grande dimensione e per gli *Organismi di ricerca*. Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili purché tali imprese collaborino effettivamente con le *PMI* nell'ambito dell'attività sovvenzionata e le *PMI* coinvolte sostengano almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili.

Art. 7

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di agevolazioni, unitamente alla documentazione elencata all'allegato n. 2, deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 e presentata in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a

- partire dal 21 settembre 2022, pena l'invalidità e l'irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet di *Infratel* (<u>www.infratelitalia.it</u>), mediante la piattaforma dedicata all'iniziativa.
- 2. Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione e alla documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 1. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet di *Infratel* a partire dal 14 settembre 2022.

Art. 8.

(Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria)

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le domande di agevolazione sono, pertanto, accolte nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili. Il progetto per il quale le risorse finanziarie non risultano sufficienti alla copertura integrale delle agevolazioni concedibili non è ammesso alla fase istruttoria.
- 2. Il Ministero comunica tempestivamente, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Con il medesimo provvedimento, è disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.
- 3. Le domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.
- 4. Nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito. La graduatoria è formata da *Infratel* in ordine decrescente in relazione al punteggio relativo all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero iii), secondo le modalità indicate nel medesimo articolo 10, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di cui all'allegato n. 5. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. Le domande sono ammesse solo se integralmente coperte dalle suddette disponibilità. A conclusione dell'attività istruttoria, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, la graduatoria stessa, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttoria.

(Istruttoria delle domande di agevolazioni e concessione delle agevolazioni)

- 1. L'attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 7 è svolta da *Infratel*, anche tramite visite in loco ed ispezioni. Qualora nel corso dell'attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, *Infratel* può, una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi di cui al comma 2, lettere a) e b), richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a dieci giorni per la fase a) e venti giorni per la fase b). Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili.
- 2. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:
 - a. verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
 - b. valutazione istruttoria della domanda sulla base degli elementi, di cui al comma 4.
- 3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera a), da completare nel termine di venti giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1, Infratel verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all'articolo 7, procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi all'avvio e alla durata del progetto e ai parametri di costo. Con riguardo ai parametri di costo, Infratel verifica l'importo minimo di spesa ammissibile del progetto, sulla base dei costi e delle spese ammissibili esposti in sede di domanda dal soggetto proponente. Per spese e costi ammissibili si intendono quelli rientranti nelle categorie previste dall'articolo 5 del presente decreto come determinati, a seguito dell'applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare la congruità e la pertinenza delle singole voci di costo o di spesa. In caso di conclusione negativa delle suddette attività, *Infratel* ne dà puntuale e motivata informazione al *Ministero* affinché quest'ultimo ne possa dare comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
- 4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera b), da completare nel termine di settanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 2, *Infratel* valuta, anche attraverso un'approfondita e commentata analisi dei dati e degli elementi utili per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità istruttoria di cui all'articolo 10:
 - a. le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente, anche attraverso i principali indici di bilancio;
 - b. la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica, l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la rilevanza dei risultati attesi rispetto al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi tecnologici e applicativi di cui all'articolo 6, commal del *Decreto*;

- c. la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile;
- 5. A conclusione delle attività istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di settanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, *Infratel* invia le relative risultanze al *Ministero*. In caso di esito negativo, il *Ministero* dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda al soggetto proponente, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. In caso di esito positivo, il *Ministero* provvede a comunicare tale esito al soggetto proponente, avviando le attività propedeutiche all'emanazione del provvedimento di concessione.
- 6. In caso di esito positivo, il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione degli esiti istruttori al precedente comma 5, deve presentare, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile nel sito internet di *Infratel* (link), la seguente documentazione, qualora non già prodotta ed in corso di validità:
 - a. dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
 - b. indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;
 - c. nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni.
- 7. Il *Ministero*, entro 30 giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente della documentazione di cui al comma 6, fatti salvi i termini previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni in merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede all'adozione del decreto di concessione contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, nonché le condizioni di revoca, e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro 10 giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione, inviandone contestualmente una copia al Soggetto gestore. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti.
- 8. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), ad avviare il progetto e a comunicarne la relativa data ad *Infratel*.

Art. 10

(Criteri di valutazione dei progetti, punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilità)

- 1. *Infratel* effettua le valutazioni istruttorie di cui all'articolo 9, comma 4, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 - a. caratteristiche del soggetto proponente, valutato sulla base dei seguenti elementi:

- i. capacità tecnico-organizzativa: capacità di realizzazione del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione con risorse interne da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate all'attività di ricerca e sviluppo, alle tipologie e alla numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati e all'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute;
- ii. **qualità delle collaborazioni**: da valutare sulla base delle collaborazioni con *Organismi di ricerca*, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di fornitori di servizi di consulenza; la valutazione è svolta con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze specifiche degli *Organismi di ricerca* rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato, all'attinenza delle attività previste a carico degli *Organismi di ricerca* nell'ambito della ricerca industriale ovvero nell'ambito dello sviluppo sperimentale, nonché alla misura in cui le attività degli *Organismi di ricerca* risultano necessarie per l'effettiva realizzazione del progetto.
- iii. **solidità economico-finanziaria**: da valutare, con riferimento ai dati contabili relativi agli esercizi indicati nell'allegato n. 5, sulla base dei seguenti indicatori:
 - 1. copertura finanziaria delle immobilizzazioni: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra la somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo di ciascun rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:
 - il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";
 - il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo "Debiti";
 - il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Immobilizzazioni";
 - 2. indipendenza finanziaria: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra i mezzi propri e il totale del passivo relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:
 - il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";
 - il valore relativo al Passivo è quello del totale del "Passivo";
- b. qualità della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti elementi:
 - i. **fattibilità tecnica**: tale elemento è valutato con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista. Le risorse strumentali sono valutate in base alla loro adeguatezza rispetto al progetto. In particolare, viene valutata l'idoneità

- e la rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente. Le risorse strumentali di nuovo acquisto sono valutate in relazione alla congruità e alla pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente. Le risorse organizzative sono valutate in relazione alle procedure organizzative (routines) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, all'esperienza e professionalità del responsabile tecnico del progetto, da valutare sulla base del curriculum, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attività di ricerca e sviluppo in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti. Viene, inoltre, valutata la coerenza delle fasi in cui si articola il progetto, con particolare riguardo alla congruità, alla conseguenzialità ed efficienza con cui le diverse fasi del progetto sono articolate al fine di conseguire il risultato atteso indicato, analizzando il grado di integrazione delle diverse fasi, la pertinenza dei costi indicati e la congruità delle attività progettuali previste rispetto ai tempi fissati per la realizzazione del progetto;
- ii. **rilevanza dei risultati attesi**: tale elemento è valutato sulla base della rilevanza, utilità e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa può essere utilizzata. L'elemento di originalità è valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale per le piccole e medie imprese, e, comunque, non può essere riconducibile a modifiche di routine o modifiche periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il soggetto proponente;
- iii. **grado di innovazione**: tale elemento è valutato con riferimento alla capacità del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;
- c. impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:
 - i. **interesse industriale**: tale elemento è valutato con riguardo all'interesse industriale all'esecuzione del progetto da determinare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi (ricavi aggiuntivi/sostitutivi, quota export, margini previsti a regime, ecc.), con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati;
 - ii. **potenzialità di sviluppo**: tale elemento è valutato sulla base della capacità del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute industriali anche in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori. Viene, inoltre, valutata la capacità del progetto di rafforzare la

competitività e la crescita delle imprese proponenti attraverso lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato, di generare un miglioramento dell'impatto ambientale e sociale e di essere efficace nello sfruttamento e la disseminazione dei risultati del progetto.

- 2. Ai fini del calcolo degli indicatori relativi all'elemento di valutazione "solidità economico finanziaria" di cui al comma 1, lettera a), numero iii), i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5, allegata alla domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data ed ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali.
- 3. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), *Infratel* procede ad attribuire un punteggio secondo quanto previsto nella tabella riportata nell'allegato n. 7, arrotondato all'intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, ovvero all'intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5.
- 4. Nel caso di progetti congiunti, i punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1, lettere a), numero ii), b) e c), sono attribuiti in base ad una valutazione complessiva del progetto presentato, mentre il punteggio relativo al criterio di cui al comma 1, lettera a), numeri i) e iii), è ricavato come media di quelli riferiti a ciascuno dei soggetti proponenti ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto. Nel caso di *Organismi di ricerca*, la valutazione delle "caratteristiche del soggetto proponente" di cui al comma 1, lettera a), viene effettuata limitatamente alla "capacità tecnico-organizzativa" di cui al numero i), dello stesso comma 1, lettera a); pertanto, in presenza di tali soggetti co-proponenti, il punteggio relativo all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui al comma 1, lettera a), numero iii), è calcolato come media dei punteggi relativi ai soggetti proponenti diversi dagli *Organismi di ricerca*, ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto al netto dei costi sostenuti dagli *Organismi di ricerca*.
- 5. La verifica della condizione minima di ammissibilità istruttoria è positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a. il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e
 c), sia almeno pari, rispettivamente, a 18, 25 e 12;
 - b. il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 70 punti.

Art. 11

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. Le agevolazioni sono erogate da *Infratel* in non più di tre soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. Gli stati di avanzamento, ad eccezione di quanto previsto per la richiesta relativa alla prima erogazione e all'ultimo stato di avanzamento,

- rispettivamente, ai commi 3 e 4, devono essere presentati con cadenza annuale, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione medesimo, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività. La prima erogazione può riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza annuale.
- 2. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f) del decreto, entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza annuale, anche il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione stesso. L'eventuale richiesta di erogazione per anticipazione di cui al comma 4 non è considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di diciotto mesi dalla data del decreto di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.
- 3. Su richiesta del beneficiario, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del venti per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore di imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa che deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare.
- 4. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette ad *Infratel*, entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 12, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento deve essere presentata entro e non oltre il predetto termine, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera h) del decreto. Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento può essere effettuato anche nei tre mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.
- 5. L'ammontare complessivo delle erogazioni, effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il novanta per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo dieci per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, viene erogato a saldo, come regolato dal comma 7 del presente articolo.
- 6. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a seguire le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi indicate nell'allegato n. 7.bis. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 16, mentre quelle delle agevolazioni per stato di avanzamento devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 8.a, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8.b. Le richieste di erogazione devono essere presentate, unitamente alla documentazione di cui all'allegato n. 15, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet di *Infratel* (link), mediante la piattaforma (link) dedicata all'iniziativa.
- 7. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro novanta giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione,

fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale da parte del *Ministero* volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi, nonché gli accertamenti di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212, ai fini della successiva adozione del decreto di concessione definitivo.

Art. 12 (Variazioni)

- 1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate ad *Infratel* con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione.
- 2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione ad *Infratel*, con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione. *Infratel* procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, nonché alle conseguenti proposte al *Ministero* al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso alla prosecuzione dell'iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.
- 3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, nonché le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite dal *Ministero*, *Infratel* sospende l'erogazione delle agevolazioni.
- 4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate da *Infratel* che, in caso di approvazione, informa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il *Ministero*, procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo.

Art. 13 (Revoca)

- 1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del *Ministero*, in caso di:
 - a. verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

- b. fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo;
- c. mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
- d. mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- e. mancato avvio del progetto nei termini indicati all'articolo 4, comma 2, lettera d);
- f. mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione;
- g. mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera f), per la realizzazione del progetto;
- h. mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
- cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto, ovvero rilocalizzazione di tale attività al di fuori del territorio di competenza del presente intervento agevolativo, nei tre anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato;
- j. in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.
- 2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e i), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
- 3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.
- 4. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il *Ministero* valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al *Ministero* che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni, ovvero in ordine alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.
- 5. Il *Ministero* si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei tre anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati.

Art. 14

(Controlli e monitoraggio)

- 1. In ogni fase del procedimento il *Ministero* può effettuare, anche per il tramite di *Infratel*, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
- 2. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del *Ministero* e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni.
- 3. Il *Ministero* attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.

Art. 15

(Oneri informativi a carico dei soggetti proponenti)

4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato 18 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

Art. 16

(Disposizioni finali)

- 1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del *Ministero*.
- 2. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si rinvia integralmente a quanto stabilito dal decreto interministeriale del 6 dicembre 2021 (pubblicato nella GURI n. 25 del 31.01.2022).

IL DIRETTORE GENERALE (Giuseppe Bronzino)

Roma, 24 giugno 2022